

Riflessioni sull'applicazione della legge 11 agosto 2003, n. 228 "Misure contro la tratta di persone". Aspetti positivi e nodi critici.¹

1. Effetti dell'art. 18 del D. Leg.vo 286/98 sull'azione penale

I risultati e le criticità relativi all'applicazione della legge 228/2003 vanno valutati tenendo conto degli esiti di un percorso iniziato con l'applicazione dell'art. 18 del D. Leg.vo 286/98, che prevede la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale alle persone trafficate, nonché la possibilità di essere inserite in programmi di assistenza e di integrazione sociale. La predetta norma ha consentito di dare vita a un'esperienza che non ha paragoni al livello europeo. Dall'avvio dei programmi di assistenza e integrazione sociale, secondo dati ufficiali forniti dal Ministero dell'Interno, sono stati concessi ca. 3.800 permessi di soggiorno; circa 150 persone sono state assistite nel rimpatrio volontario. Se ne deduce che più di 4.000 persone hanno fruito delle attività di supporto e sono riuscite a sfuggire al circuito del traffico di esseri umani.

Questi risultati sono stati ottenuti grazie a una normativa innovativa, basata sul capovolgimento dello schema premiale. Qui non c'è un vantaggio condizionato alla collaborazione. C'è piuttosto una protezione dei diritti della persona, che è incondizionata, almeno nella prima fase della procedura. Si tratta del c.d. "percorso sociale", che consente alla persona trafficata di chiedere aiuto a un'associazione, ancor prima e indipendentemente dalla presentazione di una denuncia. La stessa associazione che ha preso in carico la persona presenta in sua vece la richiesta del permesso di soggiorno. Solo in un secondo momento la persona offesa sarà chiamata a rendere una testimonianza. L'esperienza ha dimostrato che a questo punto, quando cioè la vittima si sente sicura e può ragionevolmente ritenere che le sarà rilasciato il permesso di soggiorno, è disponibile a dare il suo contributo per la punizione di coloro che l'hanno sfruttata, spesso stuprata, picchiata e privata della sua autodeterminazione.

I riflessi sull'azione penale sono imponenti. Da una ricerca condotta dalla DNA con l'istituto Transcrime, i cui risultati sono stati di recente pubblicizzati, nei primi due anni di applicazione dell'art. 18 D. Leg.vo 286/98 il numero dei procedimenti penali è passato da poco meno di 200 a più di 2.000. L'esperienza quotidiana delle Procure e dei Tribunali lascia presumere che la crescita esponenziale sia proseguita anche negli anni più recenti. Quasi tutti i processi si sono conclusi con condanne. Ciò significa che le persone offese hanno fornito testimonianze attendibili e riscontrate. A seguito dell'aumento dei procedimenti penali, che portavano all'attenzione dei giudici e dell'opinione pubblica casi di efferata violenza e sfruttamento delle vittime dei trafficanti, in assenza di una specifica figura di reato, la giurisprudenza aveva cercato la via più adeguata per assicurare un trattamento penale consono al disvalore dei fatti, che in un primo tempo erano stati affrontati solo con l'applicazione dei reati previsti dalla legge Merlin. La soluzione indicata dalla Corte di Cassazione consisteva nella possibilità di applicare alla tratta il reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p..

2. I problemi aperti

La legge 228/2003 va dunque ad inserirsi in un percorso già iniziato quattro anni fa, e dovrebbe affrontare i problemi che quella fase ha lasciato ancora aperti. A mio parere gli obiettivi ancora da raggiungere sono i seguenti:

1) Adeguare il trattamento penale al disvalore del fatto, che implica la violazione di diritti umani fondamentali come il diritto alla libertà personale, alla salute, alla libertà di autodeterminarsi nella

¹ L'articolo è il frutto di una rielaborazione della relazione tenuta alla Conferenza organizzata da Terres des Hommes – Italia "La legge contro il traffico di esseri umani: parlano le Procure", Roma, 23 novembre 2004

sfera sessuale e in generale nella sfera personale. Occorre in proposito sottolineare che il delitto di riduzione in schiavitù è stato applicato solo in pochi casi, soprattutto quando le persone offese erano minorenni. Nella maggior parte dei processi le condanne sono state ancora per sfruttamento della prostituzione. Ne deriva una situazione di palese incongruenza tra la gravità dei fatti e il complessivo trattamento penale, sia in termini di custodia cautelare, sia in termini di pene.

2) Rendere più efficace l'azione penale contro un fenomeno che in modo sempre più vasto viene gestito da networks internazionali di criminalità organizzata.

3) Tutelare meglio i diritti della vittima nel procedimento penale, assicurando che l'intervento penale non si traduca in un ulteriore fattore di stress e di vittimizzazione, derivante dalle inadeguate modalità di conduzione della procedura da parte di quelle autorità – di polizia e giudiziaria – che in principio dovrebbero garantire i diritti della persona offesa dal reato (c.d. vittimizzazione secondaria).

4) Affrontare fenomeni di traffico fin qui non sufficientemente indagati, come il traffico di neonati, o di bambini da destinare all'accattonaggio o al lavoro forzato, o come la servitù domestica.

La valutazione sui primi risultati dell'applicazione della legge 228/2003 deve essere compiuta tenendo conto anche dei cambiamenti che ultimamente si sono verificati nella fenomenologia del traffico di esseri umani. In una prima fase prevalevano modalità di assoggettamento delle donne e ragazze trafficate per scopo di sfruttamento sessuale, caratterizzate da atti di violenza efferata, che provocavano condizioni di sofferenza comparabili con quelle della tortura. Nel "leading case" Corte d'Assise di Roma * le persone offese erano state sottoposte a bruciature di sigarette, una era stata messa in un bagno di acqua fredda dove venivano mandate scariche elettriche; inoltre era stata simulata una decapitazione a scopo intimidatorio. In un altro caso una ragazza era stata sottoposta a mutilazione con il taglio di un dito. Normalmente le persone trafficate venivano chiuse a chiave quando si trovavano in casa, e venivano guardate a vista quando erano sulla strada. Spesso non avevano alcuna possibilità autonoma di movimento.

Oggi i gruppi criminali non sono certo meno violenti, ma preferiscono utilizzare metodi intimidatori e/o abusivi, riservando l'uso della violenza più brutale alle situazioni in cui le ragazze si ribellano o cercano di scappare. Sempre più frequentemente, almeno qualcuna delle ragazze viene irretita in una relazione personale con uno dei trafficanti, relazione che presenta molti aspetti simili a quelli che caratterizzano la violenza domestica. Infatti la ragazza viene sistematicamente picchiata, nel momento stesso in cui il trafficante dice di amarla e di considerarla la sua donna. Eppure, questa strategia talvolta ha successo, perché nonostante tutto la ragazza ha condizioni di vita "meno peggiori" delle altre, per esempio è sottratta allo stupro sistematico da parte degli altri membri del gruppo, e ha qualche margine di negoziazione in più. Eppure, da un certo punto di vista questa donna è perfino più vulnerabile, poiché resta intrappolata nel rapporto abusivo, e più facilmente diviene preda di quella reazione nota come "sindrome di Stoccolma", che consiste nell'identificazione della vittima con l'aguzzino, l'assunzione dei suoi criteri di valutazione, la sistematica giustificazione dei suoi comportamenti violenti nei confronti delle vittime.

3. Un caso recente di traffico

Livia e Elena (nomi di fantasia) sono due ragazze straniere. Vivono in un paese molto povero e vengono persuase da giovani, esponenti della malavita locale, a emigrare in Italia. Anche se non lo dicono chiaramente, è probabile che entrambe sappiano che in Italia eserciteranno la prostituzione. Livia ha una figlia, rimasta con i nonni nel suo Paese. Elena è più giovane, ha un buon titolo di studio, vuole tornare nel suo Paese, trovare un lavoro e continuare a studiare. Ma deve prima fare un po' di soldi, per aiutare la famiglia a sopravvivere, ed eventualmente a mettere su una piccola attività economica. Livia e Elena vivono a Roma in un casolare abbandonato con un gruppo di cinque ragazzi connazionali. Elena a un certo punto decide di denunciare tutti. Riferisce che la fanno prostituire in condizioni insopportabili, che le prendono tutti i soldi, e addirittura ogni

sera la perquisiscono fin nelle zone intime per avere la certezza che non trattenga niente per sé. Riferisce anche di essere spesso picchiata, specie quando non realizza il guadagno che loro si aspettano o vorrebbero. Racconta che “normalmente” ciascuno dei ragazzi pretende prestazioni sessuali da lei, quando torna dal lavoro. Se si rifiuta, viene stuprata con particolare brutalità, per punizione. Precisa che con i clienti le fanno usare il preservativo, anche per controllare quanti rapporti fa in una serata, ma quando la stuprano loro non usano alcuna protezione. Dice di avere assistito al fatto che anche Livia viene picchiata e di averla vista piangere molte volte. Dice anche che il ragazzo di Livia è uno dei più violenti e pericolosi del gruppo. Elena si rifiuta di vedere in faccia il gruppo dei cinque ragazzi, frattanto arrestati. Rende testimonianza mediante audizione protetta e chiede di essere accompagnata dalla polizia e poi riaccompagnata a casa quando viene in Tribunale. Livia nega. Si sente ancora legata al suo ragazzo. Ma viene a testimoniare. Dice di essersi prostituita volontariamente, e di non avere potuto mandare mai soldi a casa perché non guadagnava abbastanza. Nega che il suo ragazzo o gli altri si siano appropriati dei suoi guadagni ma poi ammette che tutti vivevano alle sue spalle, e facevano abitualmente la spesa con i soldi che lei guadagnava sulla strada. Resta il dubbio angoscioso che Livia abbia ricevuto minacce indirizzate alla figlia

Come si inquadra giuridicamente il caso di Livia e di Elena? Diamo pure per scontato che il racconto di Livia sia quello più attendibile, e che Elena sia rimasta invischiata in una relazione personale che ancora considera una relazione valida, ovvero che sia stata minacciata, e abbia perciò fornito una versione assai edulcorata dei fatti. Ma ha comunque dovuto ammettere che, pur essendo venuta in Italia per mantenere la figlia malata, non riesce a mandare a casa neanche un soldo. In ogni caso, stando al racconto di entrambe, Livia e Elena sono venute in Italia di propria volontà, sapevano che coloro che ve le portavano erano malavitosi del loro paese, quando si trovavano sulla strada o anche nel casolare dove abitavano non erano segregate né controllate a vista.

E' del tutto evidente che in un caso del genere la pura e semplice applicazione delle norme della legge 75/1958, la legge Merlin, è del tutto inadeguata alla gravità dei fatti denunciati. Non sono applicabili neanche le norme penali particolarmente severe contenute nell'art. 12 D. Leg.vo 286/98 sull'immigrazione, perché non risulta che Livia e Elena siano entrate in Italia illegalmente. E' questo un caso che può farsi rientrare nella definizione di “trafficking in human beings” contenuta nel Protocollo addizionale alla Convenzione contro la Criminalità organizzata firmati a Palermo nel 2000 definisce “trafficking in human beings”? E qual è il corretto inquadramento giuridico nella legislazione italiana, recentemente riformata quanto ai delitti di riduzione in schiavitù e di tratta? L'interrogativo essenziale è: dove finisce la prostituzione volontaria e dove comincia il trafficking?

4. La definizione di “trafficking in persons” nel Protocollo dell'ONU sul traffico di persone, in particolare donne e bambini

In base alla definizione del Protocollo di Palermo, il *trafficking* presenta tre elementi:

- Il trasferimento della persona da un luogo ad un altro. Non deve trattarsi necessariamente del trasferimento in un altro Paese; infatti in alcune aree del mondo, come gli Stati Uniti o il Brasile, esistono imponenti fenomeni di c.d. tratta interna. Se la persona viene portata in un altro paese, non necessariamente l'ingresso deve essere illegale. Ma è sempre indefettibile lo sradicamento della persona dal proprio ambiente familiare e sociale. Lo sradicamento infatti è essenziale ai fini della riduzione della vittima a una condizione di isolamento, che rende più facile l'assoggettamento al volere dei trafficanti.
- I mezzi utilizzati dai trafficanti. Deve trattarsi di metodi violenti, minacciosi, fraudolenti, ovvero abusivi. Nella fase finale del negoziato è stato introdotto nella definizione il concetto di abuso di una posizione di vulnerabilità. I “Travaux preparatoires” della Convenzione e del

protocollo chiariscono che l'abuso di una posizione di vulnerabilità va inteso come riferito a qualsiasi situazione nella quale la persona coinvolta non ha altra reale ed accettabile alternativa se non sottomettersi all'abuso. Questa nozione si presta a comprendere nella nozione di traffico i casi di servitù da debito, e in generali i casi in cui i trafficanti traggono vantaggio dalla situazione di estrema povertà, isolamento, non conoscenza della lingua, difficoltà ad avere contatti con persone affidabili, cui si possa chiedere aiuto senza timore delle ritorsioni dei trafficanti. In ogni caso il concetto di abuso di una posizione di vulnerabilità, pur facendo riferimento a un complesso di dati oggettivi, non può prescindere dalla percezione soggettiva della vittima, specie se si tiene conto della chiosa dei "Travaux préparatoires", poiché in definitiva la valutazione sulla "accettabilità" dell'alternativa dipende dalla percezione della vittima.

- Lo scopo di sfruttamento. Si tratta del principale elemento di differenziazione tra il traffico e il favoreggiamento dell'immigrazione illegale. In quest'ultimo caso, anche se il rapporto è in sé basato sullo sfruttamento, per esempio il pagamento di un prezzo esoso per un viaggio pericoloso e dall'esito incerto, il rapporto tra lo sfruttatore e il/la migrante si conclude con il pagamento del prezzo. Nel caso del trafficking invece vi è uno scopo di sfruttamento ulteriore, che può consistere nello sfruttamento del lavoro forzato, nella schiavitù o servitù, nello sfruttamento della prostituzione o in altre forme di sfruttamento sessuale, nell'espianto di organi. La storia non finisce con l'ingresso nel paese di destinazione. Anzi, qui la storia comincia, e spesso si tratta di un vero e proprio girone infernale.

Nel caso di Livia e Elena, benché esse non fossero del tutto prive della possibilità di movimento, né di una parziale autodeterminazione, non vi è dubbio che esse si trovassero nella situazione di abuso di una posizione di vulnerabilità descritta dal Protocollo. Entrambe non parlano la nostra lingua, di cui conoscono solo un numero limitatissimo di parole, necessarie per il "lavoro". Entrambe vengono da una situazione di povertà estrema e di bisogno di mezzi di sostentamento, anche per le loro famiglie. Non hanno altri rapporti se non con gli sfruttatori e con i clienti. Vengono private di tutti i loro guadagni, picchiate e stuprate se non si sottomettono al volere dei trafficanti. Teoricamente potrebbero fuggire, potrebbero denunciare, e a un certo punto Livia si decide a farlo. Ma per un lungo periodo non lo fanno, e Elena non lo fa neanche adesso, continuando a proteggere quello che considera "il suo ragazzo". Per un lungo periodo, entrambe subiscono ogni sopruso senza reagire.

E' applicabile al caso di Livia e Elena il delitto di riduzione in schiavitù, ed eventualmente di tratta, nel nuovo testo introdotto dalla L. 228/2003?

5. La giurisprudenza sull'art. 600 c.p. previgente e il nuovo testo dell'art. 600 c.p.

La Corte di Cassazione ha statuito che il delitto di riduzione in schiavitù non si configura solo in relazione alla schiavitù storica, cioè quella sancita da norme di diritto. L'art. 600 c.p. si applica anche in presenza di situazioni di fatto, equiparabili alla schiavitù in quanto comportano l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà su un'altra persona. La Corte ha ulteriormente chiarito – capovolgendo un precedente orientamento - che le condizioni analoghe alla schiavitù non sono solo quelle normativamente previste dalle Convenzioni di Ginevra del 1926 e del 1956, le quali contengono un'elencazione che va considerata meramente esemplificativa e non tassativa. L'art. 600 c.p. si applica a qualunque situazione di fatto in cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone dello schiavo, vale a dire nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione.² In tal modo la giurisprudenza è pervenuta a considerare applicabile l'art. 600 c.p.

² Cass. S.U. n. 261 del 16.1.97, Ceric, Rv. 206512

al traffico di esseri umani, considerato per l'appunto una moderna forma di condizione analoga alla schiavitù.

La Corte di Assise d'Appello di Roma, con riferimento a un caso di traffico di donne e ragazze destinate alla prostituzione, ha chiarito che non è necessario che si determini una totale privazione della autodeterminazione perché possa configurarsi il reato di riduzione in schiavitù,³ Aggiunge la Corte d'Assise d'Appello di Roma: “Né il reato è escluso allorchè al soggetto passivo siano lasciate alcune facoltà come quella di muoversi in un certo spazio. L'importante è che la vittima sia ridotta in tale stato di soggezione che essa sia costretta ad obbedire e non possa, volendo, sottrarsi alla condizione in cui si trova”.⁴ Sulla stessa linea interpretativa, la Corte di Cassazione ha statuito che “la condizione di segregazione ed assoggettamento all'altrui potere di disposizione non viene meno allorchè essa temporaneamente si allenti, consentendo momenti di convivialità e apparente benevolenza, finalizzati allo scopo di meglio piegare la volontà della vittima e vincerne la resistenza”.⁵

Il nuovo testo dell'art. 600 c.p., che pure non brilla per cristallina chiarezza, mostra tuttavia di porsi sullo stesso filone tratteggiato dalla giurisprudenza, caratterizzato da un'interpretazione adeguatrice del concetto di riduzione in schiavitù. Lo scopo dell'interprete e del legislatore è quello di affrontare le situazioni nelle quali l'assoggettamento non si realizza mediante la privazione di qualunque possibilità di movimento – come tipicamente si verifica quando le ragazze vengono chiuse a chiave e controllate a vista durante l'attività di prostituzione – né mediante l'uso di forme efferate di violenza, ma piuttosto mediante condotte abusive intimidatorie, ingannatorie, abusive. Di tali nuovi sviluppi tiene conto, in particolare, il Protocollo di Palermo quando menziona, come si è detto, l'abuso di una posizione di vulnerabilità.

Il nuovo testo dell'art. 600 c.p. si pone sulla stessa linea. Innanzi tutto indica nella rubrica non solo la schiavitù ma anche la servitù, espressione che andrà ulteriormente elaborata attraverso l'interpretazione, ma che è suscettibile di comprendere le situazioni nelle quali si verifica una sorta di invischiamento della persona offesa, piuttosto che una vera e propria costrizione. Ciò accade tipicamente nei casi di servitù domestica ma anche in alcuni casi di sfruttamento sessuale, specie quando la persona intrattiene una improbabile relazione con uno degli sfruttatori.

La norma prevede in alternativa due descrizioni della fattispecie. La prima segue l'impostazione tradizionale e menziona l'esercizio dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. Con riferimento a questa prima ipotesi, può essere utilizzata tutta la giurisprudenza formatasi sul vecchio testo dell'art. 600 c.p.

La seconda descrizione è quella di chi “riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento”. Il secondo comma prevede che “la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una condizione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”. La seconda descrizione delinea un reato a forma vincolata, laddove la condotta viene esplicitamente indicata come condotta che, oltre a essere violenta, minacciosa, ingannatoria, può caratterizzarsi per l'approfittamento di una situazione di necessità.

Per quanto fin qui detto, oltre che per il differente tenore letterale, deve escludersi che la situazione di necessità rilevante ai fini dell'art. 600 c.p. nuovo testo sia da identificare con lo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.. In primo luogo, il contesto normativo dell'art. 54 è quello delle cause di giustificazione, mentre qui l'uso della clausola è teso a individuare l'area della punibilità. Soprattutto, seguendo gli sviluppi della normativa internazionale, la previsione prende di mira le situazioni nelle quali l'assoggettamento è realizzato facendo leva su situazioni estreme di bisogno –

³ Corte d'Assise di Roma 25 gennaio 2002, Thairi

⁴ Corte d'Assise d'App. Roma, 8.5.02, Gropa

⁵ Cass. Sez. 5 n. 13125 del 18.12.00, Gjini, Rv. 217846

come nel caso della servitù da debito – nonché sulla condizione di sradicamento e di isolamento della vittima, che non è in condizione di avere o perfino di cercare aiuto e appoggio al di là della cerchia dei suoi sfruttatori.

Rintracciare con sufficiente precisione la soglia della punibilità, proprio in queste situazioni di confine, ha una grande rilevanza, perché tale soglia segna il discrimine tra la prostituzione volontaria e la prostituzione coattiva. Non si può tuttavia non prendere atto che l'attuale trattamento penale di casi di traffico realizzato mediante condotte abusive è stato finora del tutto inadeguato al disvalore sociale e penale della condotta, che si distingue nettamente dallo sfruttamento "tradizionale" della prostituzione proprio perché fa leva sulle condizioni di estrema vulnerabilità delle ragazze straniere.

In ogni caso tali criteri interpretativi vanno applicati – e venivano già applicati dalla giurisprudenza nella vigenza del vecchio testo dell'art. 600 c.p. – con particolare rigore quando le persone offese sono minorenni, laddove il carattere volontario dell'assoggettamento non può assolutamente configurarsi, stante la minore età. Infatti il consenso prestato allo sfruttamento non sarebbe comunque valido; inoltre l'esercizio del dominio nei confronti di una persona minore è assai più agevole da parte dello sfruttatore, tenuto conto della differenza di età e di esperienza, e tenuto conto del fatto che il/la minore è totalmente in balia del *dominus*.

Per quanto riguarda le altre due fattispecie riformate dalla legge 228/2003, si tratta purtroppo di un'occasione mancata. Lo specifico delitto di traffico di cui all'art. 601 definisce la "tratta di persone" con due descrizioni alternative. La prima contiene un'alterazione dello schema del Protocollo ONU, poiché recita "chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600", laddove la riduzione in condizione di soggezione, invece che scopo della condotta, cioè tecnicamente dolo specifico, è elemento materiale del reato. Ciò comporta un onere probatorio molto superiore, e non consente di considerare integrato il reato in una fase precoce, in cui ad esempio la persona sia stata compravenduta, ma non abbia ancora avuto luogo l'attività di sfruttamento. La seconda descrizione recita: "Ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe, mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, ovvero mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni".

Va anche segnalata una discrasia concettuale tra l'art. 600 e l'art. 601 c.p.. Infatti nell'art. 600 c.p. la l'induzione o la costrizione o l'approfittamento sono le modalità della condotta, e vengono indicate come specificazioni della riduzione o del mantenimento nello stato di soggezione. Invece nell'art. 601 c.p. la identica descrizione dell'induzione, della costrizione o dell'approfittamento sono indicate come modalità, poste in essere allo scopo di commettere il reato di cui al primo comma dell'art. 600 c.p., cioè proprio la riduzione in uno stato di soggezione continuativa. Peraltro il primo comma dell'art. 600 contiene anche la specificazione della costrizione a prestazioni lavorative ecc., elemento tipico di condotta, che qui diviene invece dolo specifico. Orbene, l'elemento del dolo non può essere individuato con riferimento a tali elementi del dettaglio, poiché l'onere probatorio diviene veramente insostenibile. Dunque la formulazione dell'art. 601 c.p. rende ancora più complessa la struttura della norma e ancora più difficile il compito dell'interprete. Per quanto riguarda l'art. 602 c.p., "Acquisto e alienazione di schiavi", si tratta di una previsione di difficilissima applicazione, perché occorre di volta in volta provare la compravendita, cioè il passaggio di denaro nonché il collegamento causale tra il passaggio di denaro e l'acquisto della persona. Sembra dunque più opportuno utilizzare l'art. 600 c.p., o nella formulazione contenuta nella prima parte, che è simile a quella contenuta nel testo previgente, o nella seconda formulazione, che presenta comunque minori problemi interpretativi e probatori rispetto alle fattispecie previste dagli articoli successivi. Tanto più che le pene sono identiche, e che in tutte le ipotesi è prevista

l'aggravante della minore età della vittima, o della finalizzazione allo sfruttamento della prostituzione, o del prelievo di organi.

6. Elementi "indizianti" del traffico di esseri umani

Tenuto conto dei problemi interpretativi sopra esposti, che riguardano soprattutto fattispecie abusive, o fondate su forme di intimidazione larvata, dove è più difficile distinguere tra prostituzione volontaria e prostituzione coattiva, è utile tentare di identificare, in base alla prassi giudiziaria, una serie di circostanze di fatto, al ricorrere delle quali si è verosimilmente in presenza di un caso di traffico.

In prima approssimazione, dati obiettivi da prendere in considerazione ai fini della valutazione sulla condizione di assoggettamento, dal punto di vista dei mezzi utilizzati dai trafficanti, sono così riassumibili:

- I membri del gruppo sottopongono le donne e le ragazze ad atti di violenza per costringerle a sottomettersi allo sfruttamento, e a consegnare quasi tutti i loro guadagni agli sfruttatori.
- Spesso essi privano le donne del passaporto, in modo che non possano fuggire e fare rientro nel Paese di origine.
- Le donne sfruttate sono controllate frequentemente, quasi sempre per mezzo dei telefoni cellulari.
- Devono dare conto di tutti i loro proventi, di cui gli sfruttatori si appropriano in misura assai rilevante, consentendo loro di mandare somme modestissime ai familiari, allo scopo di evitarne la ribellione.
- Le ragazze sfruttate non hanno alcun potere decisionale sugli orari delle prestazioni sessuali, né sulle loro modalità
- Non sono libere di decidere se, come e quando rientrare nel loro paese d'origine. Eventuali rientri temporanei sono decisi e organizzati dagli sfruttatori, in base ai loro esclusivi interessi e sotto il loro stretto controllo.
- Quando tentano di ribellarsi, in alcuni casi le ragazze vengono minacciate, talvolta facendo leva sui figli. In altri casi vengono "riacciuffate" quando cercano di fuggire o perfino quando cercano rifugio presso strutture di accoglienza
- Anche quando non esercita violenza o minaccia esplicita, il gruppo si avvale della fama criminale ottenuta con mezzi violenti nei luoghi di origine.

Sul versante della condizione della vittima, che rileva soprattutto ai fini dell'individuazione dell'abuso di una situazione di necessità, le circostanze oggettive che vanno prese in considerazione possono essere così riassunte:

- Sradicamento e isolamento
- Non conoscenza della lingua
- Povertà estrema e situazione di bisogno dei familiari, in particolare dei figli rimasti nel paese di origine
- Necessità (o errata convinzione) di dovere ancora restituire quanto dovuto per il pagamento delle spese di viaggio e/o di immigrazione illegale. Si tratta dei casi di c.d. servitù da debito, che però sconfinano nell'inganno, poiché quasi sempre l'entità del debito è indeterminata.
- Condizionamenti culturali (v. in particolare uso dei riti woodoo per terrorizzare le ragazze nigeriane). In questo caso tuttavia l'utilizzazione di tali mezzi di coartazione si accompagna spesso a minacce esplicite o comunque avviene in un clima intimidatorio derivante dalla fama criminale del gruppo.
- Fallimento del progetto migratorio.
- Persuasione di non potere abbandonare la prostituzione a causa dello stigma sociale che grava sulla prostituta.

Questi due ultimi elementi, ancora poco indagati, meritano qualche ulteriore riflessione. Il primo spiega la ragione per la quale spesso le ragazze temono di essere espulse, e per questo non denunciano i trafficanti. E' insopportabile pensare che tutte le speranze, e anche tutte le sofferenze affrontate per costruire quel progetto di una vita migliore per cui sono partite, siano state del tutto inutili. Occorre tenere conto che coloro che partono, con prospettive oggettivamente incerte, sono spesso le più forti, coloro cui il gruppo familiare affida le sue speranze e aspettative. Ma tutto ciò grava come un peso insopportabile su coloro le quali hanno subito l'assoggettamento dei trafficanti, e si sentono in colpa per non essere state in grado di condurre a termine il progetto sul quale tante persone, e soprattutto i genitori e figli, avevano fatto affidamento.

Il secondo aspetto è un elemento altrettanto decisivo della sensazione della donna trafficata di non avere altra scelta se non sottomettersi. Come nel caso della violenza domestica e della violenza sessuale, sia pure mediante paradigmi culturali assai diversi, sulla donna ridotta in schiavitù, soprattutto se prostituta, grava una stigmatizzazione sociale difficile da sopportare.

Ogni società definisce ciò che deve essere considerato "normale". Chi è fuori, per ragioni oggettive, fisiche o sociali, o chi non si adegua a questa idea di normalità sociale, è colpito dalla stigmatizzazione. I "normali" usano il concetto di normalità per sentirsi forti, buoni. Ma ciò richiede l'identificazione di un gruppo sociale sul quale proiettare giudizi negativi. Se qualcun altro è depravato, il "normale" può sentirsi virtuoso.⁶ Naturalmente questa idea di normalità sociale, costruita su concetti astratti, non ha nulla a che vedere con la reale vulnerabilità dell'uomo medio o della donna media. La "normalità" è una nozione interamente normativa, una sorta di surrogato della perfezione e dell'invulnerabilità.⁷

Essenziale, nell'operazione di stigmatizzazione, è la disumanizzazione della vittima, la quale deve provare vergogna per la sua diversità. La vergogna è l'altra faccia dell'umiliazione. Se qualcuno riesce a umiliarti, è perché riesce a convincerti che c'è qualcosa di sbagliato in te. Umiliazione e vergogna sono sentimenti che nelle aule giudiziarie ho sempre percepito come sostrato emotivo comune a tutte le ragazze trafficate. E' per questo che molte di loro pensano di non potere abbandonare quella piccola comunità claustrofobia, interessata, sadica e perversa creata dagli sfruttatori. La sensazione di non avere altra scelta se non sottomettersi va dunque presa in considerazione come parametro soggettivo sia della condizione di soggezione continuativa, sia dell'approfittamento di una situazione di necessità.

7. Le norme processuali

Rinviando ad altra sede un'analisi approfondita delle innovazioni introdotte sul piano processuale dalla legge 228/2003, basta qui ricordare che i tre reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 sono stati inseriti in tutte le disposizioni che consentono l'utilizzazione degli strumenti di indagine propri della criminalità organizzata. Correlativamente, i casi di traffico vengono attribuiti alle Direzioni Distrettuali Antimafia. Si tratta di una scelta da condividere, che consentirà di compiere un vero e proprio salto di qualità nell'azione penale, considerato che sempre di più il traffico viene gestito da gruppi criminali in collegamento con altri gruppi di diversi Paesi. Si deve peraltro segnalare che, almeno nei primi anni di applicazione, sembra opportuno ricorrere a qualche forma di co-assegnazione, che consenta ai componenti delle DDA di lavorare con i colleghi che finora hanno trattato i casi di traffico, allo scopo di consentire una migliore utilizzazione e socializzazione delle competenze acquisite in questi anni, soprattutto nei gruppi specializzati nei reati di violenza contro la persona, che hanno fra l'altro messo in pratica tecniche di approccio e di esame delle vittime che sono fondamentali nel caso del trafficking. Si tratta infatti, molto spesso, di persone che hanno subito una grave forma di trauma, che talvolta giunge al livello del PTSD (Post-Traumatic Stress

⁶ M. Nussbaum, *Hiding from Humanity. Disgust, Shame and the Law*, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2004

⁷ E. Goffman, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, New York, Simon and Schuster

Disorder).⁸ A queste vittime bisogna dunque rapportarsi con particolari metodologie, sia allo scopo di proteggere la loro dignità personale nel corso delle deposizioni, sia allo scopo di garantire che esse siano in condizioni di rendere una testimonianza attendibile, il che per esempio è quasi sempre impossibile prima di un certo periodo di stabilizzazione, dopo l'accoglienza in una casa di fuga, poiché la vittima spesso reagisce al trauma con un processo di rimozione che le impedisce di ricordare particolari salienti della sua storia.

Altra innovazione di rilievo riguarda l'inserimento degli artt. 600, 601 e 602 c.p., in aggiunta agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter e 609 octies c.p., tra le norme - processuali che impongono particolari modalità per l'assunzione della testimonianza. Si tratta dell'art. 472 comma 3-bis c.p.p. che prevede, oltre alla possibilità di procedere in tutto o in parte a porte chiuse, il divieto di porre alla persona offesa domande sulla vita privata o sulla sessualità, se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. Le tre norme vengono inserite nell'art. 498 comma 4-ter c.p.p., dove si prevedono particolari modalità per l'esame dei minori. Va ancora citato l'inserimento delle tre nuove norme nell'art. 392 comma 1 bis c.p.p., che consente di ricorrere all'incidente probatorio nel caso di minori di anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previsti in via generale dal comma 1 della stessa norma. Ancora, i nuovi articoli vengono inseriti nell'art. 398, comma 5 bis c.p.p. che, per i minori di anni 16, consente l'adozione di particolari modalità di svolgimento dell'incidente probatorio, compresa la possibilità di effettuarlo in luogo diverso dal Tribunale, eventualmente in un Centro specializzato.

Tali innovazioni hanno una notevole importanza sistematica, oltre che pratica. Poiché in base alla nuova definizione codicistica il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e il delitto di tratta non sono solo a scopo di sfruttamento sessuale, è chiaro che il fondamento sistematico delle speciali norme processuali non è solo la privacy del soggetto che ha subito reati sessuali, ma assai più chiaramente ora va individuata nella protezione della dignità della vittima, specie quando essa si trova in una condizione di particolare vulnerabilità in relazione al trauma subito come conseguenza del reato, e dunque alla necessità di evitare la c.d. vittimizzazione secondaria. Il che è in linea con quanto disposto, fra l'altro, da un documento internazionale vincolante, la Decisione Quadro dell'Unione Europea sulla legittimazione delle vittime nel procedimento penale, del 15 marzo 2001.

L'art. 2 della Decisione riafferma che "Ciascuno Stato Parte assicurerà che la vittima abbia un ruolo effettivo ed appropriato nel suo sistema penale. Continuerà a compiere ogni sforzo per assicurare che la vittima sia trattata con il dovuto rispetto per la dignità della persona durante il procedimento e riconoscerà i diritti e i legittimi interessi della vittima, con particolare riferimento al procedimento penale". Una delle più importanti applicazioni del principio della protezione della dignità personale, prevista anche nell'art. 3 della Decisione, è il principio secondo cui la vittima può essere interrogata solo nella misura in cui ciò è necessario per gli scopi del procedimento penale.

Mentre dunque si sancisce il diritto della vittima a svolgere un ruolo attivo nel procedimento, si segna però un limite alla legittimità delle indagini sulla vittima, che vengono individuate in quelle indispensabili per raggiungere gli scopi propri del procedimento penale. La previsione ha due importanti implicazioni. La prima è che andranno evitati quanto più è possibile i momenti nei quali alla vittima si chiede di rendere dichiarazioni. Ciò significa che ogni mezzo legittimo dovrà essere utilizzato per evitare che la vittima sia sentita, in ipotesi, dalla polizia, dal procuratore, dal giudice per le indagini preliminari e dal giudice del dibattimento, comportando tale sequenza una rinnovazione di sofferenza per la vittima, e un inutile aggravio per il procedimento, senza alcun vantaggio per la formazione degli elementi di prova. Si approfondirà in seguito la

⁸ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder: DSM-IV-TR* (4th Edition), Washington DC, 2000. Nella fenomenologia del PTSD è centrale la nozione di trauma. La differenza fra il trauma e altri fattori di stress è che la capacità di adattamento del soggetto che subisce lo stress con molta probabilità sarà soverchiata. Sul tema cfr. anche *UN-Handbook on Justice for Victims. On the use and application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, New York, 1999.

problematica relativa all'utilizzazione dell'incidente probatorio nei casi di traffico di persone. Il che implica il più ampio ricorso possibile all'incidente probatorio. La seconda importante implicazione è che alla vittima non potranno essere poste se non le domande che sono strettamente indispensabili agli scopi del procedimento, vale a dire la formazione degli elementi di prova, con specifico riferimento ai fatti da provare. La vittima dunque non potrà legittimamente essere interrogata su fatti riguardanti la sua vita privata e sessuale, salvo che tali domande non siano necessarie all'accertamento dei fatti. Di fatto, si tratta a volte di un modo subdolo di mettere in difficoltà la vittima, ricordandole lo stigma sociale connesso con eventuali comportamenti pregressi, e a screditarla come testimone.

Come si vede, dunque, le innovazioni processuali introdotte dalla legge 228/2003 costituiscono applicazione e specificazioni di importanti principi di tutela dei diritti delle vittime già sanciti al livello internazionale. Ma occorre ancora una volta ricordare che la possibilità di applicare queste norme è direttamente correlata alla contestazione degli articoli 600, 601 e 602 c.p.. Nemmeno l'art. 12 D. Leg.vo 286/98 consente l'utilizzazione di tali norme processuali, né di quelle relative alla criminalità organizzata né di quelle relative alla tutela delle vittime. Ciò rende ancora più pressante assicurare una interpretazione corretta e progressiva delle nuove norme, che superi i pur esistenti problemi interpretativi ed eviti il rischio di una disapplicazione strisciante della nuova legge.

Maria Grazia Giammarinaro

Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Roma